



# **DISPOSIZIONI URGENTI 2015**

**Roma, 4 novembre 2015**

## **1. Regolazione in bilancio delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari**

Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettificata sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.

### ***Motivazione***

*Nelle more della definitiva soluzione delle problematiche connesse alle spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari è necessario definire regole precise a fronte di un insieme di riferimenti poco chiari contenuti nei nuovi principi contabili, che possono costituire ingiustificata penalizzazione per i Comuni coinvolti.*

*In particolare l'incerto riferimento recato nel principio contabile relativo ai rimborsi per spese degli uffici giudiziari (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, paragrafo 3.6) agli acconti ricevuti di anno in anno (in attesa del formale riconoscimento del credito da parte del Ministero) potrebbe costringere i Comuni ad imputare a titolo di contributo statale una frazione anche molto esigua delle spese effettivamente sostenute, con grave rischio per gli equilibri contabili correnti.*

**Già parere favorevole del Governo**

## **2. Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014**

“1. All’art.3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, inserire, infine, i seguenti commi:

"4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell’imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all’articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell’anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell’imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all’articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente”.

### **Motivazione**

*Sull’argomento è stato approvato, con parere favorevole del Governo, un apposito odg dalla Camera dei Deputati, nonché si è espresso il Ragioniere generale dello Stato dichiarando che “nulla osta ad una modifica normativa nel senso indicato”.*

*A seguito del lungo iter di approvazione del provvedimento di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014, i recuperi di anticipazioni erogate ai Comuni nel corso dello stesso anno a titolo di Tasi, nonché parte delle trattenute destinate all’alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stesso attraverso una quota del gettito comunale dell’IMU, non sono state in molti casi effettuate per intero, per effetto dell’incapienza delle somme incassate a titolo di IMU e Tasi nell’ultimo scorcio del 2014.*

*I numerosi Comuni che si trovano in queste condizioni registrano pertanto un eccesso di entrata corrente nel 2014 (gettiti IMU e Tasi non trattenuti), al quale corrisponde nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento del completamento delle trattenute stesse.*

*La proposta di emendamento è diretta ad evitare che tale fenomeno comporti un’alterazione ingiustificata dei conti pubblici e un aggravio dei vincoli effettivi del Patto di stabilità per il 2015, a fronte di maggiori “spese” determinatesi in realtà a seguito di anomalie nell’effettuazione delle trattenute sul gettito IMU previste dalla legge.*

**Già parere favorevole del Governo**

### **3. Centrali Uniche di Committenza**

Dopo l'art. 28 inserire l'art. 28 bis

- 1) All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» già sostituite con le parole «1° novembre 2015» dalla legge 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: «1° Gennaio 2016»

Motivazione

E' indispensabile congelare il termine del 1 novembre riguardante l'entrata in vigore dell'obbligatorietà per i comuni di acquisire beni, servizi e forniture attraverso le modalità di aggregazione di cui all'art 33 comma 3bis del codice contratti pubblici, sia per ragioni di coerenza legislativa in quanto verrà emanato il nuovo codice contratti pubblici, sia per l'operatività dei 33 soggetti aggregatori che scatterà il 1 gennaio 2016. Il grave rischio è che i comuni, in questo lasso di tempo fra il 1 novembre al 31 dicembre 2015, in attesa dell'entrata in vigore della legge di stabilità che ripristina il limite dei 40.000 euro per i comuni fino a 10.000, blocchino le gare d'appalto con conseguenze dannose sia per i servizi offerti ai cittadini sia per il sistema delle imprese.

## **Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali**

### **4. Sanatoria delle delibere IMU, Tasi, Tari e Addizionale comunale all'Irpef**

1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale”.

#### **Motivazione**

*La norma prevede una sanatoria di tutte le delibere tariffarie sui tributi locali approvate oltre il termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, che quest'anno è stato il 30 luglio.*

*La proposta in questione si rende necessaria anche alla luce delle incertezze che hanno interessato tutto il 2015 ed in particolare l'entità del Fondo di solidarietà comunale e la sua metodologia di riparto, che solo a fine settembre sarà reso noto. Tale circostanza ha infatti rallentato le decisioni delle amministrazioni comunali da inserire nel bilancio di previsione 2015 e, di conseguenza, anche l'approvazione delle delibere tariffarie.*

*Il secondo periodo della proposta emendativa lascia comunque fermi, ai fini dell'efficacia delle delibere e dei regolamenti in materia di IMU, Tasi, TARI e addizionale comunale all'Irpef, i termini previsti dalla normativa vigente per l'invio delle delibere e dei regolamenti sul sito informatico del Mef.*

*Si ricorda in proposito che il termine generale per la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali è fissato dall'articolo 13, co. 15 del decreto legge n.201/2011, il quale prevede l'invio entro 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive (termine peraltro già fissato dall'art.52, co.2, del decreto legislativo n.446/1997) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. In tale termine rientrano le delibere sulla TARI.*

*Nel caso dell'IMU e della TASI il termine per l'invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie è stato fissato da norme speciali al 21 ottobre di ciascun anno, per la pubblicazione entro il 28 ottobre. Le norme di riferimento sono, per la TASI, il co.688, art. 1 della legge di stabilità 2014 e, per l'IMU, l'art. 13, co.13-bis del dl 201 del 2011.*

*Infine, anche per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef vige un termine speciale, fissato al 20 dicembre di ciascun anno dall'art. 4, co.1 del decreto legge n.16 del 2012. L'obbligo di comunicazione entro il predetto termine costituisce condizione indispensabile sia per l'efficacia della delibera di istituzione o variazione delle aliquote, sia per l'effetto della delibera di variazione ai fini del calcolo degli acconti.*

## **5. IMU terreni agricoli 2015**

“1. Alla fine del comma 9-*quinquies* dell’articolo 1 del Dl n. 4 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

“Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l’anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all’articolo 175 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall’allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell’assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale”.

### ***Motivazione***

*La verifica del gettito operata con riferimento al 2014 ha reso evidente, per numerosi Comuni, la sussistenza di un rilevante scostamento negativo tra il gettito stimato dal Ministero e quello effettivamente riscosso dagli enti coinvolti dalla revisione dei criteri di esenzione dall’Imu operata dal Dl n.4 del 2015. A livello dell’intero comparto comunale nel luglio 2015 risultavano incassati complessivamente poco più di 115 milioni di euro a fronte dei 230 milioni di euro decurtati dal Fondo di solidarietà 2014.*

*Nell’attesa che l’intera disciplina venga organicamente rivista alla luce di fattori significativi quali la redditività delle colture e il rischio idrogeologico, l’evidenza dei rilevanti scostamenti riscontrati nel 2014 rende indispensabile estendere il meccanismo di verifica previsto dal comma 9-*quinquies* anche al gettito del 2015. Tale necessità risulta ancora più evidente se si considera che a partire dal 2015 la questione dei terreni agricoli si rende più complessa a causa dell’operare congiunto di esenzioni oggettive e soggettive (per i comuni parzialmente montani), tra le quali la detrazione dei 200 euro di cui al comma 1 bis art. 1 del decreto legge n.4 del 2015, suscettibili di acuire ampiamente la differenza tra le stime ministeriali ed il gettito effettivo.*

*L’incertezza circa la misura degli importi che saranno complessivamente riscossi per l’anno 2015 pone, altresì, la necessità di consentire ai Comuni di accertare convenzionalmente in entrata gli importi recati dall’allegato A del Dl n. 4 del 2015 per compensare, in bilancio, la corrispettiva decurtazione del Fondo di solidarietà comunale 2015.*

## **6. Esclusione di spese dal calcolo ai fini del patto di stabilità 2015**

Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo finanziario connesso al Patto di stabilità interno per il 2015 gli enti locali possono escludere dalle spese rilevanti un importo non superiore al 50 per cento delle seguenti voci di spesa effettivamente sostenuta:

- a) spese relative alla gestione degli uffici giudiziari, di cui al D.P.R. 21 febbraio 2014, n. 61;
- b) spese relative al pagamento dei debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014, connesse alle erogazioni di liquidità di cui all'art. 8, commi 7 e 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2015, n. 125, e del decreto ministeriale del 7 agosto 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2015;
- c) spese per obbligazioni determinate da sentenze passate in giudicato.

La percentuale di cui alla let.c) è elevata al 100 per cento per i comuni con popolazione, risultante al 31 dicembre 2013 sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, non superiore a 5 mila abitanti.

### **Motivazione**

La proposta di modifica normativa concede un allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno 2015 attraverso l'esclusione di talune voci di spesa (gestione uffici giudiziari, pagamento debiti commerciali pregressi, sentenze passate in giudicato), al fine di assicurare una più sostenibile gestione degli equilibri di bilancio per il 2015.

## **7. Rateizzazione di somme ancora da recuperare a carico dei Comuni**

La direzione Finanza locale del ministero dell'Interno è autorizzato a differire attraverso rateizzazione nell'arco di tre anni le trattenute dal gettito dell'IMU e della Tasi nel caso che la somma residua da trattenere risulti superiore al 10% delle risorse di riferimento 2014 come definita al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,

### **Motivazione**

La dimensione delle somme oggetto di recupero a cura del Ministero dell'interno per effetto delle diverse norme di regolazione delle entrate comunali – con particolare riferimento alla vicenda dell'IMU agricola 2014-15 ha prodotto alcuni casi di rilevantissima incidenza delle trattenute stesse a fronte di gettiti che dovevano risultare di pari importo di gran lunga più esigui.

La norma permette di rateizzare le somme residue di dimensione più rilevante, al fine di evitare crisi di liquidità e in qualche caso il dissesto degli enti coinvolti.

## **8. Misure per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas**

***Si propongono due interventi in alternativa:***

### ***A- Con proroga dei termini per lo svolgimento delle gare***

“1. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all’allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell’ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all’articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all’articolo 3, comma 3 - quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.”

2. I commi 4 e 5 dell’articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: *“Scaduti tali termini, la Regione competente sull’ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L’importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all’articolo 1, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell’importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.”*

***Oppure:***

### ***B- Con revisione della procedura e delle sanzioni in caso di mancato esperimento delle gare***

1. Al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) Al comma 2 l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: *“Scaduti tali termini, la Regione competente sull’ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i*

*quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.”*

b) I commi 4 e 5 sono abrogati.

2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al comma 1 lettera b) sono annullati a decorrere dal 1° luglio 2015.

### **Motivazione**

*L'intervento sul percorso di liberalizzazione dei servizi di distribuzione del gas è necessario alla luce del complesso contesto regolatorio delle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali, estremamente penalizzante per i Comuni.*

**Con la versione A**, il comma 1 della norma proposta introduce una proroga ai termini perentori previsti dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli Ambiti territoriali minimi. In particolare tale proroga risulta necessaria per evitare l'intervento sostitutivo della Regione competente laddove la stazione appaltante non abbia rispettato i suddetti termini. Infatti, molte stazioni appaltanti si trovano ad affrontare ritardi nella predisposizione degli atti di gara non a motivo della loro inerzia, ma a causa di ritardi attribuibili ai singoli comuni facenti parte dell'ambito nel fornire dati, o a comportamenti dilatori di alcuni gestori o, ancora, ad incertezze legate alla pendenza di ricorsi avverso atti amministrativi. La norma pertanto comporta la riprogrammazione delle scadenze per tutti i raggruppamenti di ambiti di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 226/2011.

Con il comma 2 si abrogano le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Al comma 4 era previsto l'intervento sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico in caso di inerzia della Regione nell'esercizio del proprio potere sostitutivo laddove la stazione appaltante non pubblichi tempestivamente il bando di gara. Al comma 5 era prevista una forma di penalizzazione per gli Enti locali che non avessero rispettato i termini preordinati alla pubblicazione del bando di gara. Entrambi i commi richiamati sono ora abrogati. Viene prevista invece la sostituzione dell'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, con un nuovo periodo che riformula termini e modalità per l'intervento sostitutivo della Regione e del Ministero dello sviluppo economico. In particolare viene concesso, a seguito della diffida della Regione, un tempo di cinque mesi alle stazioni appaltanti per adempiere prima che la Regione stessa intervenga con la nomina del commissario ad acta. In caso di inerzia della Regione poi, dopo ulteriori due mesi, è previsto l'intervento del Ministero dello sviluppo economico. È previsto inoltre che, laddove siano stati anticipati alla stazione appaltante gli importi per la copertura degli oneri di gara, essi siano trasferiti al commissario ad acta. In generale, la norma proposta comporta una maggiore flessibilità per gli enti locali coinvolti nelle fasi propedeutiche all'avvio della gara d'ambito.

**La versione B dell'intervento proposto, alternativa alla prima**, abroga le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relative alle sanzioni per i Comuni,

*annullandone gli effetti prodotti per alcuni ambiti già scaduti nel 2015. Al comma 4 ex dl 69/13 era previsto l'intervento sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico in caso di inerzia della Regione nell'esercizio del proprio potere sostitutivo laddove la stazione appaltante non pubblichi tempestivamente il bando di gara. Al comma 5 del decreto succitato era prevista una forma di penalizzazione per gli Enti locali che non avessero rispettato i termini preordinati alla pubblicazione del bando di gara. A fronte di tale abrogazione viene quindi disposta la sostituzione dell'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che riformula termini e modalità per l'intervento sostitutivo della Regione e del Ministero dello sviluppo economico. In particolare viene concesso, a seguito della diffida della Regione, un tempo di cinque mesi alle stazioni appaltanti per adempiere prima che la Regione stessa intervenga con la nomina del commissario ad acta. In caso di inerzia della Regione poi, dopo ulteriori due mesi, è previsto l'intervento del Ministero dello sviluppo economico. È previsto inoltre che, laddove siano stati anticipati alla stazione appaltante gli importi per la copertura degli oneri di gara, essi siano trasferiti al commissario ad acta. In generale, la norma proposta comporta una maggiore flessibilità per gli enti locali coinvolti nelle fasi propedeutiche all'avvio della gara d'ambito.*

## **9. Armonizzazione delle regole finanziarie con la nuova contabilità**

### **(Utilizzo ai fini del Patto dell'avanzo vincolato derivante dall'armonizzazione contabile)**

“1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **(Effetti sul Patto di stabilità delle dismissioni societarie)**

2. La lettera d) del comma 609 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è abrogata.

### **(Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato)**

“3. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.

### **(Riequilibrio finanziario pluriennale, c.d. pre-dissesto. Estensione dell'orizzonte temporale del ripiano)**

4. All'art. 2, comma 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da “sperimentatori” a “n. 118” sono soppresse; dopo le parole “o del 2014” inserire le parole “, o del 2015”.

## **Motivazioni**

**Comma 1.** *La modifica al Testo Unico degli enti locali ad opera del D.Lgs. n. 126 del 2014 determina un incremento dell'avanzo vincolato per un diverso trattamento di impegni assunti a fronte di entrate vincolate per legge. La nuova modalità di contabilizzazione costringe a rilevare nuovamente sul 2015 e successivi impegni già registrati in precedenza. Tale duplicazione incide negativamente sul saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno a partire dall'esercizio in corso. Non trattandosi di una nuova spesa, ma semplicemente di una duplicazione contabile di impegni già contabilizzati in precedenza, la norma proposta ne prevede la neutralizzazione ai fini del calcolo dei saldi utili al rispetto del patto di stabilità interno.*

*La modifica proposta non ha effetti sui saldi di finanza pubblica*

**Comma 2.** *La disposizione oggetto di abrogazione pone forti vincoli finanziari a fronte di operazioni di dismissioni societarie degli enti locali.*

*Si tratta pertanto di una norma che disincentiva le dismissioni, poiché impedisce gli effetti positivi nel breve periodo sul patto di stabilità per gli enti che decidono di effettuare delle dismissioni e rinvia tali effetti agli anni futuri, sulla base dell'andamento dei SAL delle opere finanziate con le dismissioni.*

*L'abrogazione della norma ha l'effetto di ripristinare la rilevanza tra gli aggregati utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei proventi derivanti dalla cessione di quote societarie, costituendo pertanto uno strumento di facilitazione del riassetto delle società partecipate, che rappresenta un obiettivo generale di migliore gestione delle risorse locali.*

**Comma 3.** *La modifica delle registrazioni contabili introdotte con l'avvio a regime dell'armonizzazione determina l'esigenza di raccordare i nuovi principi, improntati sulla trasparenza e sulla rappresentatività dei fatti gestionali, con gli attuali vincoli di finanza pubblica, al fine di consentire agli enti locali la piena autonomia delle proprie scelte nell'ambito delle facoltà concesse dal legislatore.*

*La norma proposta esclude dal patto di stabilità interno le registrazioni connesse al subentro del debito di un ente a fronte di conferimenti di capitale o aumento di capitale sociale nelle società partecipate (ovviamente nei limiti consentiti dall'attuale quadro normativo) ai fini di una gestione unitaria del debito locale.*

*La norma include inoltre i casi di subentro obbligato dell'ente locale in debiti derivanti da garanzie concesse dall'ente nell'ambito di progetti di project financing.*

**Comma 4.** *La norma estende a tutti i comuni che hanno in corso procedure di riequilibrio pluriennale a norma dell'articolo 243-bis del TUEL /cd "pre-dissesto" quanto attualmente previsto per i soli comuni sperimentatori, relativamente ai più ampi termini temporali di ripiano del disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui.*

## **10. Riduzione incidenza del patto di stabilità per i Comuni liguri colpiti dall'alluvione del 2014**

Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, inserire alla fine del comma 7 dell'art 31, il seguente periodo:

Per l'anno 2015, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale, diverse da quelle del primo periodo, sostenute dai comuni di cui all'elenco dell'allegato A, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014, in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, fino a concorrenza dell'importo indicato per ciascun comune nell'allegato stesso. La destinazione delle spese di cui al periodo precedente è attestata in sede di certificazione del Patto di stabilità interno ed è sottoscritta dal Sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori”.

### **Motivazione**

*A seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre/novembre 2014 nei Comuni liguri sono state avviate procedure per lavori in somma urgenza, a cui si sono aggiunti ulteriori lavori di necessaria manutenzione idrogeologica, che si sono attuati dalla fine del 2014 ad oggi. Gli effetti in termini di pagamenti in conto capitale, e quindi sui saldi del patto di stabilità, ricadono pertanto quasi integralmente nell'anno in corso.*

*La norma proposta permette ai Comuni liguri alluvionati, individuati dalle Ordinanze del Commissario Delegato della Protezione Civile, di assorbire l'intero ammontare di tali pagamenti grazie all'esclusione dal saldo finanziario in termini di competenza mista delle spese per fronteggiare i danni provocati dalle alluvioni di cui sopra.*

## **11. Facilitazione della rendicontazione delle spese relative a interventi cofinanziati da fondo europei**

1. Al fine di facilitare il completamento delle spese da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli enti locali sono autorizzati a provvedere alle spese di cui al presente articolo, anche in deroga agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) le spese effettuate dagli enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al cofinanziamento dei comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle opere a valere sulla quota di cofinanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), finalizzati alla ristrutturazione, all'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015.

### **Motivazione**

*Gli enti locali stanno incontrando molte difficoltà nell'effettuazione delle spese relative alla quota cofinanziata di progetti comunitari e di progetti sostenuti mediante l'erogazione di mutui Bei.*

*Tali difficoltà, dovute sia ai vincoli di Patto che alle modalità previste a decorrere dal 1° novembre 2015 in materia di ricorso alle centrali di committenza, rischiano di determinare la perdita del diritto dei cofinanziamenti comunitari se non sarà completata entro il 31 dicembre p.v. l'effettuazione della spesa prestabilita.*

*Al fine di facilitare il tempestivo completamento delle spese in questione, la norma proposta autorizza gli enti locali ad effettuare tali spese anche senza ricorrere alle centrali uniche di committenza, escludendo inoltre dal Patto di stabilità il relativo ammontare.*

*La norma comporta oneri per la finanza pubblica, bilanciati non solo dalla rimozione del rischio di perdita di ingenti finanziamenti comunitari, ma anche dalla elevata probabilità di extra avanzo finanziario rispetto all'obiettivo di patto degli enti locali nel 2015 (overshooting), che nel biennio trascorso (2013-14) è valsa per il comparto dei Comuni circa 1,6 miliardi di euro annui.*